

COMUNE DI MEZZOMERICO

Provincia di Novara

PARERE N. 5

parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 11/04/2024 avente ad oggetto: "TARI 2024 – APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI"

Il sottoscritto Revisore Unico in carica: Giorgio Pagella,

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Premesso che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Finanziaria 2020) stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, **l'Imposta Unica Comunale IUC di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti - TARI;**

Dato atto quindi che, ai fini della TARI, rimane vigente l'impianto normativo previsto dalla legge n. 147/2013;

Visto il Regolamento Comunale per la gestione della TARI approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28.04.2022 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28.04.2023;

Considerato che la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Visti i seguenti commi dell'art. 1 della L. 147/2013:

- comma 651 che dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- comma 652 che dispone che, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere a partire dall'anno 2014 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1,



tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

- comma 654 che prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- comma 682 che stabilisce che il comune determina, per quanto riguarda la TARI:
 - i criteri di determinazione delle tariffe;
 - la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- comma 683 che prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

Visto l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 15/2022, il quale stabilisce che a, decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono **approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;**

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario (PEF) degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;



Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28.04.2022 con la quale si approvava il PIANO ECONOMICO FINANZIARIO REGOLATO pluriennale 2022-2025, redatto secondo il metodo tariffario ARERA MTR-2 di cui alla deliberazione di ARERA n. 443/2019 e successiva Deliberazione n. 363/2021 e Determinazione n. 2/2021 e validato dal Consorzio Area Vasta Basso Novarese in qualità di ETC;

Vista la deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF del 03.08.2023 "Aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti MTR-2" e la precedente Deliberazione del Consiglio Comunale con la quale si provvedeva ad approvare l'aggiornamento biennale 2024-2025 del PEF REGOLATO MTR-2 e rilevato che esso ammonta a € 148.016,00;

Dato atto che l'entrata tariffaria al netto delle detrazioni comunali (MIUR) costituente la base per il calcolo delle tariffe, è pari a:

COSTO VARIABILE NETTO	€ 100.249,00
COSTO FISSO NETTO	€ 47.171,00
PEF NETTO	€ 147.420,00

Vista la deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03.08.2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani", secondo la quale dal 1° gennaio 2024, i Comuni – in qualità di gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti – dovranno aggiungere nelle richieste di pagamento della TARI due componenti perequative, applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi. Le componenti in questione dovranno consentire la copertura dei costi di gestione emergenti per effetto di due distinti fenomeni:

- a) i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della componente perequativa *UR1a*, pari a 0,10 euro/utenza;
- b) la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa *UR2a*, pari a 1,5 euro/utenza.



Le componenti perequative citate non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza.

Richiamato il Regolamento TARI il quale prevede, all'art. 24, l'applicazione delle seguenti agevolazioni ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013, la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune:

- a) locali adibiti a civile abitazione occupati da nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non sia superiore al minimo vitale ai fini dell'integrazione del minimo pensionistico, stabilito annualmente dall'I.N.P.S.:
riduzione del 100% della parte variabile della tariffa
- b) utenze non domestiche comprese nelle categorie 5 – 6 – 10 – 11 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 del D.P.R. 158/99: **riduzione del 15% della parte variabile della tariffa**

Stabilito che l'agevolazione di cui al punto a) sarà concessa a seguito di apposita istanza da presentarsi entro la scadenza del saldo TARI 2024 mentre l'agevolazione di cui al punto b) viene assegnata d'ufficio in base alla categoria di appartenenza;

Dato atto che le agevolazioni di cui alle lettere a) e b) sono finanziate con fondi propri e che è stanziato nel Bilancio di Previsione 2024-2026 un importo di € 3.000,00 (capitolo 190/10120/8021);

Dato atto che, qualora le agevolazioni applicate superassero tale importo, esse saranno riparametrate proporzionalmente tra gli aventi diritto;

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;



- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Dato atto quindi che le delibere tributarie pubblicate sul MEF acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Considerato che l'Ufficio Tributi ha effettuato in autonomia le simulazioni delle tariffe della TARI per l'anno 2024, avvalendosi del supporto del software SISCO - Piranha in dotazione per la gestione della TARI, il quale consente di calcolare le tariffe applicando la banca dati reale agli algoritmi previsti dal D.P.R. 158/1999;

Vista pertanto la relazione tecnica predisposta dall'Ufficio Tributi;



Tenuto conto che le tariffe si applicano a partire dal 01.01.2024, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Visto l'art. 3 della legge 241/1990;

Visto il D. LGS. 18.08.2000 n° 267;

Per quanto sopra espresso e richiamato, il Revisore Unico,

ESPRIME

parere favorevole sulla suddetta proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 11/04/2024 avente ad oggetto: "TARI 2024 – APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI".

Nizza Monferrato, 18/04/2024

GIORGIO PAGELLA
DOTTORE COMMERCIALISTA
Piazza Garibaldi, 46
14049 Nizza Monferrato (AT)
Partita I.V.A. 01120840051
Tel. 0141/726899 - 721763
Fax 0141/727728

